

Articolo 10 comma 3 – Linee guida allegate al DM 18 novembre 2019

Domanda

Si richiedono chiarimenti in relazione alla concreta portata dell'articolo 10, terzo comma, delle Linee guida allegate al DM 18 novembre 2019.

R: La disposizione di cui all'articolo 10, comma 3, delle Linee guida allegate al DM 18 novembre 2019, stabilisce che l'ente locale che intenda avvalersi di uno o più enti attuatori, ai fini dell'erogazione dei servizi, comunica alla Direzione centrale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, l'avvio della procedura ad evidenza pubblica.

La documentazione potrà essere inviata via pec all'indirizzo servizi.civili@pecdlci.interno.it

Ciò posto, per quanto concerne il quesito occorre chiarire che per avvio della procedura deve intendersi, in coerenza con quanto stabilito dal DM 18 novembre 2019, l'atto assunto dall'ente locale titolare del finanziamento, previsto dalla vigente disciplina applicabile, contenente gli elementi essenziali dell'oggetto, durata, importo e criterio di valutazione dell'affidamento, incluse le opzioni esercitabili da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso di emanazione di altro atto formale si precisa che lo stesso dovrà comunque indicare la data entro la quale verrà assunto l'atto contenente gli elementi essenziali di cui al precedente periodo, che dovrà in ogni caso essere emanato entro 30 giorni, in coerenza a quanto disposto dal citato DM.

A tale ultimo riguardo, si ricorda che il decreto-legge n. 76/2020 convertito con legge n.120/2020, ha introdotto – in ragione dell'eccezionale situazione di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 – i termini entro i quali le amministrazioni aggiudicatrici devono concludere le procedure di affidamento”.